

Poste Italiane SpA
Signor Dirigente CPD e collaboratori
MADDALONI (Caserta)

Oggetto: CCNL 14 aprile 2011 –Legge 300/1970, art. 7.

Ci è stata data l'occasione di leggere qualche Sua noticina, indirizzata ad alcuni operatori del recapito, nella quale, dopo aver ritenuto la loro responsabilità per il rientro di oggetti a firma, al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo, viene rivolto loro un "primo richiamo".

Ma tale iniziativa aziendale non corrisponde alle norme che contrattualmente o legalmente regolano la materia.

A tal fine richiamiamo, quindi, sia gli articoli 53 e 54 del CCNL che l'articolo 7, comma 3°, dello Statuto dei Lavoratori.

E ciò senza entrare nel merito degli episodi rilevati.. privi comunque di ogni rilevanza disciplinare.

Il compito del portalettere, infatti, non è quello di azzerare il carico di lavoro giornaliero (cioè pervenire ad un " risultato", che invece è questione che riguarda l'organizzazione aziendale), ma un semplice " facere" (cioè operare con diligenza ordinaria ad esaurimento del proprio tempo di lavoro).

Certi che dalla rilettura dei riferimenti sopradescritti, ne conseguirà la pacifica cancellazione del provvedimento, gradiremmo un cortese cenno di riscontro e intanto porgiamo distinti saluti.

Responsabile Settore Recapito
Lara Crista



p. Ufficio Legale
Stefania Fabbri



Milano, 10 giugno 2016